



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

Via Umberto I. 39 - 03030 PESCOSOLIDO (FR) - Tel. 0776 886020 - Fax 0776 1801023 - C. F. 00199660606

Sito Web www.comune.pescosolido.fr.it

E-mail: comune@comune.pescosolido.fr.it

Pec: comunepescosolido@arcmediapec.it

Prot. N. 979 del 02.04.2019

Determinazione Paesaggistica n. 05/2019

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 22.01.2004

Sanatoria edilizia n. 235 del 31/12/1986 - prot. n. 4108 – ampliamento di un fabbricato con realizzazione di una rimessa per prodotti e mezzi agricoli alla loc. Case Palmieri - Comune di Pescosolido – fg. 3 mapp.le 842

***Ditta: Simone Rocco, Simone Anna, Simone Pasquina
(eredi Prospero Vincenzo)
Via Palmieri 1
03030 Pescosolido***

VISTA la Legge 59/95 “subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1” con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio e gli interventi specificati nell’art. 1, come modificato dalla legge n. 8/2012;

VISTA la determinazione regionale n. B6832 del 28.12.2009, confermata dalla determinazione n. A9739 del 13.10.2011, di “individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica – artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”, nella quale risulta inserito il Comune di Pescosolido tra quelli in possesso dei requisiti indispensabili per l’esercizio della subdelega;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l’art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all’art. 134;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 1999, n. 4483 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito territoriale n. 12

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 25.07.2007, n. 556 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e la deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 200, n. 1025 di modifica, integrazione e rettifica della precedente;

VISTE le modifiche apportate al PTP vigente con deliberazione di Consiglio regionale del 31.07.07, n. 41;

VISTA l’istanza prot. n. 3724 del 05.12.2018, con la quale la ditta in oggetto ha chiesto il rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 secondo la procedura dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 per la **Sanatoria edilizia PROT. N. 4108 del 31.12.1986 - Richiesta sanatoria edilizia N. 235 relativa**

all'ampliamento di un fabbricato con realizzazione di una rimessa per prodotti e mezzi agricoli alla loc. Case Palmieri - Comune di Pescosolido – fg. 3 mapp.le 842, in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 22/05/1985;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 42/04 e dell'art. 11 delle norme del PTPR;

CONSIDERATO che il Comune di Pescosolido, ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 42/04, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici in data 18.12.2018 prot. N. 3846, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

CHE la Soprintendenza con prot. n. 753-P del 21/01/2019 formulava richiesta di documentazione integrativa successivamente trasmessa da questo Ente con nota prot. n. 220 del 24.01.2019;

VISTO il parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici prot. N. 3846 acquisita da questo Ente in data 26.03.2019 prot. n. 912 parte integrante della presente determinazione con esito **positivo avente le seguenti prescrizioni:**

- -----.

RILEVATO che le opere per le quali si chiede l'autorizzazione in sanatoria sono risultate conformi alla normativa di tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona, congrui con i criteri di gestione dell'area coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dall'art. 17 del Testo Coordinato delle NTA del PTP ambito n. 12 e non in contrasto con l'art. 25 delle NTA del PTPR adottato.

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, che sono autorizzate le opere in Sanatoria edilizia PROT. N. 4108 del 31.12.1986 - Richiesta sanatoria edilizia N. 235 relativa all'ampliamento di un fabbricato con realizzazione di una rimessa per prodotti e mezzi agricoli alla loc. Case Palmieri - Comune di Pescosolido – fg. 3 mapp.le 842 di proprietà della ditta: SIMONE ROCCO, SIMONE ANNA, SIMONE PASQUINA (EREDI PROSPERO VINCENZO);

1. La presente autorizzazione viene rilasciata con l'ottemperanza delle prescrizioni esplicitate in premessa;
2. La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio;
3. Il settore Urbanistico, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380, deve accertare la conformità urbanistico - edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura. Il settore urbanistico deve inoltre verificare nel caso di presenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto;
4. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D. Lgs. 42/04;
5. La presente determinazione è pubblicata ai sensi dell'art. 146, comma 13 del D. Lgs. 42/04, e della L.R. 13/82; di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
6. Sull'allegata copia del progetto è fatta annotazione degli estremi della presente determinazione;
7. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).



Il Responsabile del Servizio
Ing. Luigi Colaiacovo



Ministero dei beni e delle attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio

per le province di Frosinone, Latina e Rieti

via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

mail: sebap-laz@beniculturali.it

pec: mbac-sabap-az@mailcert.beniculturali.it

Prot. 2558-P del 25.02.2019
Protocollo n. 352 del 11.01.2019
Risposta a nota del 18.12.2018
Protocollo n. 3846

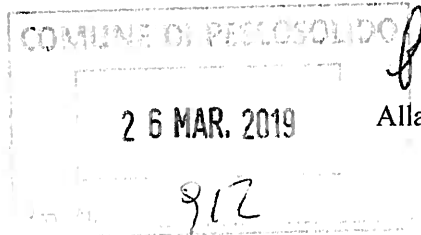
Al Comune di **PESCOSOLIDO**
Via Umberto I, 39, 03030
lavoripubblici.pescosolido@arcmediapec.it

OGGETTO: Comune di Pescosolido (FR);

- Località: Case Palmieri, fg. n. 3 mappale 842;
 - "Concessione in sanatoria n. 235 del 31.12.1986 per ampliamento di un fabbricato principale per realizzazione di una rimessa per prodotti e mezzi agricoli";
 - Titolari: Simone Rocco, Simone Anna e Simone Pasquina ;
- PROCEDURA ORDINARIA art. 146 c. 8 D.Lgs. 42/04.**

E p.c. Ai sigg. **Simone Rocco, Simone Anna e
Simone Pasquina**

Via Palmieri, 1
03030 PESCOSOLIDO (FR)



Alla **Regione Lazio**
Dir. Reg.le Territorio, Urbanistica,
Mobilità e Rifiuti Area
Autorizzazioni Paesaggistiche V A S
Via del Giorgione, 129
00147 ROMA
territorio@regione.lazio.legalmail.it

Con riferimento all'oggetto, in risposta alla nota comunale al margine indicata, assunta agli atti prot. n. 352 del 11.01.2019, questa Soprintendenza ha esaminato tutta la documentazione giunta a corredo della suddetta Istanza.

L'intervento ricade in:

- ambito sottoposto a tutela a fini paesaggistici ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. a) art. 136:D.M., 22/05/1985.

- in zona Tp2 "tutela programmata di territori con caratteristiche ambientali determinate dalle attività agricole e silvopastorali" del P.T.P. N. 12 art. 17 delle N.T.A;

- nel "Paesaggio Agrario di valore" ai sensi dell'art 25 delle NTA del P.T.P.R;

Considerata l'integrazione giunta in atti il 15.02.2019 prot. n.2006 a seguito della richiesta di documentazione integrativa del 21.01.2019 prot. n. 753:

Rilevato che la richiesta di Concessione in sanatoria riguarda la realizzazione di una rimessa per prodotti e mezzi e agricoli di circa 40,50 mq, realizzata nell'anno 1976 a servizio di un fabbricato edificato antecedentemente al 1967;

Considerato quanto sopra esposto, questa Soprintendenza esprime il proprio parere favorevole

Si restituiscono in allegato alla presente, a meno di una copia che viene trattenuta agli atti dell'Ufficio, gli elaborati pertinenti la pratica sopra richiamata debitamente visti.

Il presente parere è di esclusiva competenza paesaggistica, fatti salvi i diritti di terzi.

In nessun caso la presente autorizzazione paesaggistica costituirà titolo di legittimazione di opere abusive preesistenti, sarà cura dell'amministrazione comunale accertare la conformità urbanistico



edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistico edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura e verificare nel caso la presenza di gravami di uso civico o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento. Tale parere non sostituisce autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi di competenza di altre amministrazioni interessate.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e delucidazione, si comunica anche di condividere le valutazioni espresse da codesta Amministrazione comunale in merito alla compatibilità dell'opera in esame.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ARCH. ESTHER ANGELETTI LATINI)

F.T. L. DE ANGELIS

IL SOPRINTENDENTE *AD INTERIM*
(ARCH. STEFANO GIZZI)